

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3, allegato 5, del medesimo Decreto, per lo scarico in corpo di acqua superficiale;
2. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico, procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai seguenti parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Escherichia coli (lim. Max 5000/UFC/100ml), con cadenza temporale **QUINDICINALE**, riferito al periodo di max attività e **MENSILE**, per il restante periodo . Le certificazioni analitiche, rese esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevati personalmente o da persona espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità, devono essere messe a disposizione delle autorità competenti al controllo, in originale per i cinque anni successivi alla data dell'autorizzazione;
3. Il titolare dello scarico ha l'obbligo della perfetta gestione del misuratore in automatico delle portate in uscita e della conservazione dei risultati, che saranno inviati Regione Campania Settore Ecologia di Salerno ed alla Provincia di Salerno Centro di Responsabilità Ambiente, entro il 31 Dicembre di ogni anno;
4. L'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambientale, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso in specie;
5. Il titolare dello scarico è soggetto ai seguenti obblighi:
 - a) di divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - b) di divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale nel corpo ricettore;
 - d) di comunicare ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, le eventuali modifiche dell'impianto, del sistema di rete di scarico o dei pozzetti fiscali, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

- e) di comunicare e richiedere volturazione per eventuali variazioni della titolarità dello scarico;
 - f) di tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo;
 - g) di smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
 - h) di procedere al pagamento delle spese sostenute dalla Provincia e/o da altre autorità competenti (ARPAC etc...) per i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi, i prelievi e le analisi necessari per il controllo degli scarichi;
6. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti, si applicheranno le norme sanzionatorie e, salvo il caso costituisca reato, si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative ed, a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione dei seguenti atti amministrativi:
- a) diffida, con indicazione del termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
7. Il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, è tenuto a procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale.